



**SCUOLE E NIDI D'INFANZIA**  
Istituzione del  
Comune di Reggio Emilia  
**REGGIO EMILIA APPROACH**

Reggio Emilia, 30 maggio 2017

**OGGETTO:**

**Gara mediante procedura aperta (artt. 59 co. 1 e 60 D. Lgs. 50/2016) sopra soglia comunitaria per l'affidamento della "gestione di nove servizi educativi nel Comune di Reggio Emilia per il periodo 01/09/2017-30/06/2020", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.**

**Risposta a quesiti a valenza generale.**

Sono pervenute a questa stazione appaltante i quesiti che di seguito si riportano, facendo seguire, per ciascuno, la relativa risposta.

><

**Quesito 1**

*«Nell'art. 10.4 "Cauzione provvisoria" del bando di gara viene riportato che alla polizza provvisoria deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva del fideiussore che attesti i suoi poteri di impegnare con la sua firma la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante e inoltre viene richiesta un'autentica notarile. Si chiede se debbano essere autenticate da un notaio sia la cauzione provvisoria che la dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla società fideiussoria?».*

**Risposta al quesito 1**

Si ribadisce quanto specificato nel bando di gara che, sul punto, recita *«La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, riportante l'autentica notarile della firma apposta dal fideiussore ed attestante il potere di firma del fideiussore stesso.».*

Pertanto, in concreto, la documentazione che dovrà essere all'uopo inoltrata, consisterà dell'atto di cauzione provvisoria, compilato secondo i contenuti indicati nel bando, sottoscritto dalla persona fisica giuridicamente abilitata, recante l'autentica notarile attestante la provenienza di tale sottoscrizione dal soggetto firmatario nonché la circostanza che lo stesso sia titolare del potere di impegnare con la sua firma il soggetto fideiussore da egli rappresentato; circostanza che egli avrà cura di attestare nella propria dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – debitamente munita di copia di un suo documento di identità in corso di validità – anch'essa acclusa alla stessa cauzione provvisoria, ma che non necessariamente sarà oggetto di autentica notarile.

## **Quesito 2**

*«Si chiede di indicarci a quanto ammontano le spese di pubblicazione della gara che saranno a carico dell'aggiudicatario diviso per lotti».*

### **Risposta al quesito 2**

Le spese di pubblicazione del bando di gara (G.U.R.I. e quotidiani) ammontano complessivamente ad €1.438,76.

Per quanto concerne le spese di pubblicità degli esiti di gara, esse saranno comunicate agli aggiudicatari con le modalità ed i termini prescritti dalla normativa vigente in materia.

Tali spese saranno complessivamente suddivise fra gli aggiudicatari in misura proporzionale al valore degli importi di aggiudicazione di ciascun lotto.

## **Quesito 3**

*«Si chiede se nel caso il concorrente disponga di proprie dichiarazioni per tutti i soggetti in carica già firmate dagli stessi di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. comma 1, 2 e 5 contenenti anche più informazioni rispetto a quelle richieste è possibile presentarle in sostituzione dell'allegato 2 predisposto dalla Stazione Appaltante?».*

### **Risposta al quesito 3**

L'utilizzo dei modelli di dichiarazione costituenti allegati al bando di gara non è obbligatorio (ad eccezione dei modelli C e C1 per l'offerta economica), ma costituiscono comunque contenuto minimo inderogabile ai fini dell'ammissione del concorrente alla gara.

Pertanto, quest'ultimo può utilizzare testi di dichiarazione alternativi a quelli proposti dalla stazione appaltante, purché integrino in essi (almeno) tutte le informazioni riportate negli allegati al bando di gara.

## **Quesito 4**

*«La scrivente pur possedendo il fatturato richiesto, non possiede l'esperienza di gestione di un asilo nido con capienza di almeno 60 posti ed a tal fine farà ricorso all'istituto dell'avvalimento...».*

### **Risposta al quesito 4**

Come specificato nel bando di gara al punto "6. AVVALIMENTO", è possibile, da parte dei concorrenti, fare ricorso a tale istituto ai fini della partecipazione all'appalto, accludendo allo scopo la documentazione prescritta dalla normativa di legge.

In proposito, si richiama quanto prescritto dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cui il bando fa espresso rinvio:

*«1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.».*

Cordialmente.

Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti  
e Semplificazione Amministrativa  
(dott. Roberto Montagnani)